

COMUNE DI GIARRE

PROVINCIA DI CATANIA

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
per la forma di affidamento prescelta
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

SERVIZIO DI GESTIONE DELL' IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DI GIARRE

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento :

“Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di GIARRE”.

Ente affidante: **COMUNE DI GIARRE**

Tipo di affidamento: **PROCEDURA APERTA** (ai sensi dell'art. 3, comma 37 e artt. 54 e 55 D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii)

Modalità di affidamento: **OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

Durata del contratto : anni 7

Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo : **nuovo affidamento**

Territorio interessato dal servizio affidato: **ARO GIARRE**

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo : **Dott. Ing. Giuseppa Rita Leonardi**

Ente di riferimento : **Comune di Giarre**

Area/servizio : **Area IV**

Telefono : 095963111

Email : **dirigente.llpp@comune.giarre.ct.it**

Data di redazione : **10 marzo 2017**



SEZIONE A NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Codice: Decreto Legislativo n°163 del 12 aprile 2006 e ss. mm.ii.;
- Regolamento di Esecuzione: D.P.R. n°207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii.;
- Legge regionale n°12 del 12 luglio 2011;
- Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R.S. n°13 del 31 gennaio 2012.

La presente relazione intende ottemperare a quanto previsto dall' art. 34, comma 20, della Legge 17/12/2012 n° 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), che prevede :

"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste" (comma 20);

- *"Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20"* (comma 21);

- *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo"*

(comma 23, che introduce un nuovo comma 1-bis all'art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011).

In particolare intende illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento al previsto affidamento del servizio di igiene urbana sul territorio comunale tramite procedura aperta.

L'affidamento del servizio non poteva che avvenire tramite selezione del miglior operatore privato e quindi attraverso una procedura ad evidenza pubblica e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'obbligatorietà della scelta è ulteriormente dimostrata, oltre che dalle successive considerazioni, dall'emanazione da parte della Regione Siciliana di diverse linee guida che gli Enti locali, dovevano rispettare relativamente al bando e al disciplinare di gara, ed addirittura da una norma : l'art. 47, comma 20 della L.R. n. 5/2014 con la quale è stato stabilito che per l'espletamento delle procedure pubbliche di cui trattasi i Comuni devono avvalersi dell' UREGA (Ufficio regionale per l'espletamento gare d'appalto).

Si reputa opportuno delineare il quadro normativo statale relativo all'affidamento dei servizi pubblici locali e la legislazione della regione Siciliana per i servizi pubblici locali di natura ambientale.

Ai sensi del Codice dell'Ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) i servizi pubblici locali di natura ambientale e, in particolare, i servizi attinenti la gestione dei rifiuti costituiscono "attività di pubblico interesse" (art. 177, comma 2). Il Codice dell'Ambiente aveva previsto una forma sempre più centralizzata di gestione attraverso la costituzione - nelle singole Regioni - di specifiche Autorità d'ambito che avrebbero dovuto "governare" la gestione integrata di tali servizi.

Il legislatore aveva poi approvato una riforma generale del settore con l'art. 23-bis del decreto legge 26 febbraio 2008 n. 112. Tale disposizione è rilevante in relazione a due aspetti.

In primo luogo, infatti, essa aveva stabilito in via transitoria che le scadenze di tutte

le concessioni in essere - salvo ipotesi che non interessano il caso di specie - venivano anticipate *ex lege* (v. *comma 8 dell'art. 23-bis*).

In secondo luogo, la disposizione in esame aveva imposto agli enti locali di procedere ad un nuovo affidamento dei servizi sulla base di uno dei tre modelli di riferimento:

a) affidamento a favore di operatori economici selezionati con procedure a evidenza pubblica (v. *art. 23-bis, comma 2, lett. a*);

b) affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, in cui la selezione del socio doveva avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

L'art. 23-bis del d.l. n. 112/08 è stato abrogato all'esito del referendum del 12-13 giugno 2011. Il legislatore ha successivamente tentato di colmare il vuoto normativo, con l'adozione **dell'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138** (convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148).

In particolare, la nuova disciplina introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011 era rilevante in relazione a tre aspetti.

In primo luogo, essa introduceva un nuovo regime transitorio in base al quale rimodulava le scadenze anticipate *ex lege* delle concessioni in essere a favore di società a partecipazione pubblica. In secondo luogo, richiedeva agli enti locali di adottare una delibera quadro con la quale valutare se i servizi configurano attività che devono essere liberalizzate *tout court* (*art. 4, comma 1*) oppure se tali servizi devono continuare ad essere attività su cui esiste un diritto di esclusiva a favore delle amministrazioni di riferimento (*art. 4, commi 1 e 8*).

In terzo luogo, con riferimento a tutte le ipotesi in cui i servizi pubblici locali non potevano essere liberalizzati, aveva - di fatto - reintrodotta, sebbene con sfumature diverse, i medesimi tre modelli di gestione previsti dall'art. 23-bis. In altri termini, gli enti competenti avrebbero potuto affidare il servizio secondo il modello del gestore privato o della società mista, ovvero in casi eccezionali (e qualora il controvalore del servizio non avesse superato 900.000 euro/anno, limite poi abbattuto dal d.l. n. 1/2012 sino a 200.000 euro/anno) attraverso l'affidamento diretto a società *in house*.

In conclusione, la prima e la seconda disciplina in tema di servizi pubblici locali non rappresentavano altro che una medesima linea di continuità. A distanza di pochi mesi, l'art. 4 del d.l. n. 138/11 è stato ulteriormente integrato modificato **dall'art. 9, comma 2, della legge 12 novembre 2011 n. 183** ("legge di stabilità 2012"). Per quanto qui interessa, il legislatore aveva previsto la "futura" adozione di un regolamento esecutivo. Ciò comportava la sospensione di tutti i procedimenti di affidamento in corso in attesa dell'emanazione di tale atto regolamentare (o comunque del decorso del termine previsto: originariamente 31 gennaio 2012, poi prorogato al 31 marzo 2012). Nelle more dell'adozione del regolamento, **la Corte Costituzionale (con sentenza 20 luglio 2012, n. 199) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 138/11.**

Secondo la Corte, infatti, l'art. 4 del d.l. n. 138/11 (e le sue ulteriori modifiche) aveva riproposto una disciplina sostanzialmente sovrapponibile a quella dell'abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112/08. Inoltre, il nuovo art. 4 poneva ulteriori limiti alla possibilità di procedere agli affidamenti *in house* rispetto a quella che è la disciplina comunitaria vigente e alla volontà emersa dal referendum popolare del giugno 2011. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, in assenza di una nuova disciplina statale, si è verificata una "riespansione" del diritto comunitario. Ne consegue che per la ricostruzione del quadro normativo di settore occorrerà far riferimento specifico alla disciplina comunitaria vigente e alle relative interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Per quanto interessa ai fini del presente Documento, la modifica sostanziale (e principale) generata dalla sentenza della Corte Costituzionale riguarda i limiti (o meglio l'abolizione dei limiti) all'utilizzazione del modello di gestione *in house*. Se, come già ricordato, la normativa previgente poneva dei paletti alla possibilità di utilizzare tale modello, l'abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112/08 e la successiva dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/11, comporta la conseguenza che i Comuni non sono più vincolati da specifici obblighi, ma sono

liberi di ricorrere al modello dell'affidamento *in house*, al pari della gestione a mezzo società mista ovvero dell'affidamento a operatore privato.

In altri termini, se nella previgente disciplina, l'affidamento diretto del servizio richiedeva sempre il ricorso al modello della società mista tutte le volte che non sussistevano le stringenti condizioni per accedere all'*in house*, oggi non è più così e le amministrazioni hanno la facoltà di scegliere alternativamente l'uno o l'altro tipo di gestione.

Ulteriore alternativa resta ovviamente l'affidamento con gara a imprenditore privato.

In primo luogo, le amministrazioni pubbliche hanno una generale capacità di diritto privato che consente loro l'utilizzazione di tutti gli strumenti giuridici previsti dall'ordinamento civile, ivi incluso il ricorso allo strumento societario. Tale principio è sempre stato riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina ed è oggi espressamente codificato all'art. 1, comma 1-*bis*, della legge n. 241/90. In buona sostanza, le amministrazioni sono libere di perseguire l'interesse pubblico anche attraverso la costituzione di società di diritto privato che, a seconda delle scelte compiute, possono essere integralmente partecipate da soggetti pubblici ovvero da soggetti pubblici e privati.

In secondo luogo, in linea con questo principio generale, vale il richiamo diretto alla sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012. Infatti, con tale sentenza, interpretando la volontà emersa dal referendum popolare del giugno 2011, la Consulta ha ritenuto che, nell'ambito dei servizi pubblici locali, non possano essere introdotti vincoli legislativi che limitino le ipotesi di affidamento diretto a società *in house*, rispetto a quanto previsto dal diritto dell'Unione Europea. In altre parole, il presupposto della sentenza è per l'appunto che gli enti locali possano acquisire partecipazioni societarie e utilizzare liberamente anche le proprie società di scopo.

In terzo luogo, il medesimo principio generale è riaffermato incidentalmente anche dall'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 in tema della c.d. *spending review*. Tale disposizione, infatti, stabilisce espressamente che non devono essere poste in liquidazione le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi d'interesse generale. Ancora una volta dunque l'ordinamento conferma che gli enti pubblici hanno una generale capacità di diritto privato che consente loro di detenere partecipazioni societarie (anche e soprattutto ai fini dell'esercizio di servizi pubblici). In conclusione, ad oggi, il modello di gestione a società mista e quello a società *in house* vanno considerati, al tempo stesso, ammissibili ed equivalenti l'uno all'altro. E tra loro equivalenti al diverso modello di affidamento e gestione attraverso operatore privato selezionato con gara.

Gli ambiti territoriali ottimali e il nuovo regime transitorio

La sentenza n. 199/2012 della Corte Costituzionale non ha investito l'art. 3-*bis* del d.l. n. 138/2011 che, pertanto, deve ritenersi attualmente vigente. Secondo tale disposizione lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica devono essere organizzati sul territorio secondo "*ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei*".

La medesima disposizione rinvia alle Regioni il compito di definire il perimetro di tali ambiti/bacini così da consentire la realizzazione di economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza dei singoli servizi su base territoriale. A fronte della definizione degli ambiti/bacini, le Regioni dovranno anche provvedere alla istituzione o designazione degli enti di governo degli stessi. La disciplina nazionale chiarisce, inoltre, che la dimensione degli ambiti o dei bacini non deve essere di norma inferiore a quella del territorio provinciale di riferimento.

La legislazione della Regione Sicilia in tema di servizi ambientali

In attuazione della disciplina nazionale sui servizi pubblici locali, la Regione Siciliana ha dettato specifiche disposizioni in tema di servizi ambientali. In vero con la legge regionale n. 9/2010 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" è stato definito il modello adottato nella Regione per l'organizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati che vede l'articolazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nelle operazioni di :

- 1) spazzamento, raccolta e trasporto, (attribuite, grazie alla modifica di cui alla legge regionale n.03/2013 agli enti locali costituiti in ARO (Ambito raccolta ottimale), nell'ambito del Piano d'ambito di competenza delle Società di regolamentazione dei rifiuti (SRR), che valutano la coerenza dei singoli piani d'ambito formulati dalle aro.
- 2) gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento, attribuendo le ultime due fasi alla competenza prima degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e poi delle SRR.

In particolare in merito all'art. 5 della suddetta legge n. 9/2010 che appunto (a partire dal 2013) conferisce la facoltà agli enti locali che ricadono in un ambito territoriale ottimale di procedere all'organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani, sono stati disposti opportuni indirizzi operativi costantemente disattesi da tutti i soggetti coinvolti. Vedasi le direttive assessoriali n. 1 del 1/02/2013 e n.2 del 23/05/2013, la direttiva generale prot. 42575 del 28/10/2013, l'Accordo quadro per la disciplina del passaggio dalle società e consorzi d'ambito alle costituite SRR sottoscritto con le parti sociali in data 6 agosto 2013 e il successivo verbale del 19 settembre 2013. Ed infine la direttiva assessoriale prot. n. 21378 del 14/05/2015.

In considerazione dell'attuale contesto normativo, così come descritto sono illustrate di seguito le linee che hanno condotto il Comune di Giarre a scegliere di affidare il servizio di igiene ambientale nel proprio territorio tramite procedura aperta finalizzata a selezionare il gestore tra gli operatori del settore dei servizi di igiene ambientale.

SEZIONE B CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto di affidamento comprende i seguenti servizi di base: spazzamento meccanizzato e manuale stradale, scerbamento, raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati (compreso quelli raccolti in forma differenziata) prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche e trasferimento agli impianti di destinazione finale o di trattamento, gestione delle strutture e logistica relativi alla fase della raccolta (CCR, isole ecologiche, stazioni di trasferimento, etc), svuotamento dei cestelli gettacarte, raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi (farmaci, pile-batterie, etc), raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e R.A.E.E., raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali ad essi assimilati provenienti dalla pulizia delle aree mercatali, rimozione carogne animali, deiezioni canine e siringhe, eliminazione delle microdiscariche abusive, servizio di pulizia delle fiere, dei mercati occasionali, servizio di spazzamento/scerbamento delle aree cimiteriali, servizi in occasione di manifestazioni, servizio di raccolta porta a porta dei pannolini, servizio di spazzamento festivo, attivazione di apposito numero verde per il servizio di prenotazione del ritiro rifiuti da parte delle utenze e per meglio interfacciarsi con le stesse, campagne informative sulle corrette modalità di conferimento e di sensibilizzazione alla raccolta differenziata.

Le caratteristiche principali del servizio sono:

- servizio di raccolta differenziata domiciliare (porta a porta)
- esecuzione dei servizi di RD per il verde la carta ed il cartone, il vetro, l'alluminio, la plastica, le pile, i farmaci scaduti e la frazione organica;
- servizio di raccolta differenziata per Ecopunti
- creazione di un C.C.R. per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti differenziati
- utilizzo delle "stazioni" e delle "piattaforme" ecologiche per la RD più prossime al territorio comunale, site nella provincia di Catania, velocemente e facilmente raggiungibili grazie anche all'imbocco autostradale del Comune di Giarre.

La fase esecutiva è preceduta da una intensa fase di formazione e di informazione più precisamente:

- educazione e formazione del personale operaio impiegato nell'ambito dei servizi;
- azioni di informazione al cittadino; conferenze presso le scuole; distribuzione di appositi volantini e depliant; impiego dei mass media; comitati consultivi degli utenti; distribuzione dei KIT per uso domestico; formazione degli utenti per il corretto utilizzo degli Ecopunti; formazione sul compostaggio domestico.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Premesso

Che l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con la direttiva n. 2 del 23/05/2013 ha emanato le linee di indirizzo per l'attuazione della L.R. n.9/2010 riguardante la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia ed ha fornito gli opportuni chiarimenti necessari per l'avvio a regime del sistema, in particolare per l'attuazione dell'art. 5, comma 2-ter della L.R. n. 9/2010, nelle more dell'adozione del Piano d'ambito da parte delle S.R.R. di competenza;

Che come specificato nelle suddette linee di indirizzo, nelle more dell'adozione del Piano d'Ambito, considerata la situazione emergenziale riguardante la raccolta dei rifiuti urbani, derivante dalla cessazione definitiva delle attività in capo alla Società d'Ambito Joniambiente, il 30 settembre 2013.

Che il Comune di Giarre, facente parte dell'ATO Joniambiente CT 1 e della S.R.R. Catania Provincia Nord, in relazione alla sua configurazione territoriale e al suo assetto organizzativo, ha definito un percorso operativo finalizzato alla costituzione dell'A.R.O. (Area Raccolta Ottimale), in conformità al citato art. 5 della L.R. 9/2010;

Che con tale percorso è stato delimitato il territorio amministrato dal Comune di Giarre quale Area di Raccolta Ottimale (ARO), e che pertanto, sono stati predisposti gli atti e la documentazione previsti dai provvedimenti regionali e segnatamente il Piano di Intervento per l'organizzazione del servizio nell'ARO, nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, la cui verifica è di competenza della Regione;

Che in conformità alle già citate linee di indirizzo, sono stati sviluppati i punti di seguito delineati che costituiscono il Piano di Intervento approvato :

1. La Perimetrazione dell'Area di Raccolta Ottimale relativa al territorio del Comune di Giarre.
2. La Redazione del Piano di Intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell'ARO che dimostra come detta organizzazione rispetti i principi di adeguatezza ed efficienza.
3. Le procedure di affidamento del servizio

Che con provvedimento della Giunta Municipale n. 89 del 30/09/2013 e n. 4 del 29/01/2014 ad integrazione si deliberava:

1. Di costituire, in forma singola, l'ARO (Ambito Raccolta Ottimale) coincidente con il territorio del Comune di Giarre.
2. Di approvare l'accluso Piano d'Intervento, da trasmettere al competente Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti;

Che con la comunicazione prot. n. 37419 del 30/09/2013 il Comune di Giarre ha trasmesso trasmesso il Piano di Intervento al competente Dipartimento Regionale;

Che dopo relazione integrativa trasmessa dal Comune di Giarre l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con D.D.G. n°248 del 05/03/2014 approvava il su citato Piano di intervento.

Che con Determina Sindacale n. 36 del 28/05/2014, in vista dell'espletamento della gara d'appalto del servizio in oggetto, si è conferito l'incarico di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006.

Che con Determina Sindacale n. 49 del 22.04.2015 è stato sostituito il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e conferito nuovo incarico.

Che con Determina Dirigenziale n. 320 del 17/07/2014 e modificata con Determina Dirigenziale n. 387 del 12/09/2014 è stato approvato bando e disciplinare di gara Codice identificativo gara (CIG)

5861121E0B e successivamente con Determina n. 57 del 22/04/2015 sono stati differiti i Termini e rettificato il bando, il disciplinare e il capitolato d'appalto.

Che in data 29/08/2014 prot. n. 30792 sono stati trasmessi all'UREGA tutti gli atti di gara per procedere alla procedura aperta.

Che in data 08/08/2016 l'UREGA ha completato la procedura di gara e con Determina Dirigenziale n. 334 del 18/08/2016 è stata aggiudicata definitivamente la gara alla Dusty srl.

Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 11.08.2016, convocato per dibattere su "Comunicazioni del presidente del C.C. relativamente al piano di intervento e sul nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Giarre" è avvenuta la presa d'atto del Piano d'Intervento, approvato con delibere di G.M. n. 89 del 30/09/2013 e ad integrazione n. 4 del 29/01/2014 e con D.D.G. n. 248 del 05.03.2014 dal competente Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti.

Che nel suddetto Piano Finanziario il costo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del Comune di Giarre è di € 23.581.398,96.

TUTTO CIO' PREMESSO

ha portato all'assunzione diretta del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Giarre con la costituzione in forma singola, dell'ARO (Ambito Raccolta Ottimale) coincidente con il territorio del Comune di Giarre.

- è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Giarre, la cui procedura prescelta è quella aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37 e artt. 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 come recepiti in Sicilia con L.R. n. 12/2011 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 come recepito in Sicilia con L.R. n. 12/2011;


- sono stati approvati il bando, il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri e il conto economico per l'affidamento della gestione del servizio di cui al punto precedente per un importo dell'appalto annuale di € 3.368.771,28 (oltre iva), per la durata di anni 7 e per una complessiva somma di € 23.581.398,96 (oltre iva);

Con la determinazione del RUP n. 334 del 18.08.2016

- è stata aggiudicato in via definitiva il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Giarre, alla ditta DUSTY S.r.l.

Si da atto che la spesa annuale prevista per l'affidamento del servizio è pari ad € 3.322.041,89 escluso iva e che tale cifra rappresenta la quota relativa al costo del servizio del Piano Finanziario della TARI, per gli anni di durata dell'appalto.

Giarre, li 16 marzo 2017



F.TO IL RUP
Ing. Giuseppa Rita Leonardi